

25 S/1 - Militare punito per non aver comunicato al comando la candidatura elettorale della fidanzata. il giudice annulla la sanzione disciplinare e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese (Tar Lecce)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando provinciale dei Carabinieri di xxx e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, già Comandante della Stazione dei Carabinieri di xxxxxx impugna, unitamente all'atto presupposto d'irrogazione, il provvedimento di rigetto del ricorso avverso la sanzione disciplinare del "rimprovero" inflitta per la mancata specifica comunicazione della candidatura alle elezioni amministrative nel Comune sede di servizio di persona con la quale intrattiene una relazione sentimentale, avendo, in particolare, lo stesso omissso, nel trasmettere gli elenchi dei nominativi dei partecipanti alla competizione elettorale, di evidenziare il legame intercorrente con la stessa.

II. A sostegno del gravame deduce:
a) la violazione di legge per il ritardo con cui è stato dato corso al procedimento disciplinare, nonché la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 66/2010, della l. n. 241/1990, dell'art. 748, comma 5, lett. b) del Testo Unico Disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e dell'art. 97 Cost.;

b) l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto e/o erroneità dei presupposti, difetto d'istruttoria, difetto, erroneità, contraddittorietà e genericità della motivazione, violazione dei principi in materia di procedimento disciplinare e del principio di ragionevolezza.

III. Si è costituita l'Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. All'udienza pubblica del 28 novembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

VI. Con i motivi di ricorso la parte lamenta, tra l'altro, il difetto di motivazione sostenendo che il caso all'esame non rientra tra le fattispecie contemplate dal comma 5 dell'art. 748 del d.P.R. n. 90/2010, le sole idonee a legittimare l'irrogazione della sanzione disciplinare, sicché l'Amministrazione sarebbe incorsa in un evidente travisamento dei fatti.

I motivi sono fondati.

VI.1. Ai sensi dell'art. 748, c. 5, lett. b), del regolamento di disciplina militare, sussiste, infatti, l'obbligo per il militare di dare "sollecita" comunicazione al proprio Comando degli "eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio".

VI.2. Al riguardo si rileva che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha fornito alcuna indicazione in merito alla possibile incidenza sul servizio dell'evento in questione e sull'effettiva esistenza di un pregiudizio per il prestigio e il buon funzionamento dell'attività istituzionale.

VI.2.1. Come già statuito dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 11 aprile 2009, n. 716 e 13 aprile 2010, n. 921), a fronte di un concetto indeterminato quale quello previsto dalla norma in questione ("gli eventi che possono avere riflessi sul servizio"), al di fuori delle ipotesi in cui l'incidenza sul servizio sia positivamente prevista o sia, comunque, di palese evidenza, spetta all'Amministrazione chiarire in quali termini il fatto occorso al militare possa riverberarsi sul servizio, anche in relazione alla misura della

tempestività della relativa comunicazione.

VI.2.2. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, una puntuale contestazione degli addebiti necessitava, dunque, dell'indicazione della possibile incidenza sul servizio di un fatto relativo a una vicenda attinente alla vita privata del militare, il legame sentimentale con persona candidata, rapporto interpersonale, peraltro, già conosciuto dal superiore gerarchico.

Si osserva, infatti, come la stessa relazione, già in passato, non fosse stata ritenuta, dall'Amministrazione, ostativa, per il ricorrente, allo svolgimento delle funzioni di Comandante di Stazione nell'ambito territoriale ove la persona interessata svolge la professione di avvocato civilista (pag. 3, provvedimento n. 480/06, gravato).

Invero, la circostanza che tale legame non sia stato considerato, all'epoca, interferente con i compiti istituzionali rende ancor più pregnante l'esigenza di un obbligo motivazionale preciso e circostanziato in occasione del dato fattuale sopravvenuto, ovvero la candidatura.

Posto che la sanzione impugnata si fonda su un unico addebito - la mancata comunicazione di fatti considerati rilevanti per il servizio - ne consegue, nel caso di specie, l'insufficienza dei presupposti fattuali e giuridici a base del potere disciplinare, non essendo dedotta né provata proprio la presunta rilevanza della nuova circostanza fattuale sul regolare espletamento delle funzioni.

VI.2.3. Invero, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti (ivi compreso il personale militare), l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine alla valutazione dei fatti addebitati al dipendente circa il convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e sulla conseguente sanzione da infliggere; ciò in considerazione degli inte-

ressi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento. A ciò consegue che il provvedimento disciplinare sfugge al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, non potendo in nessun caso quest'ultimo sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall'Amministrazione, salvo che le valutazioni siano inficiate da travisamenti dei fatti ovvero, come nel caso di specie, il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente e sia inficiato da palese irrazionalità (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 marzo 2011, n. 1982).

VI.2.4. Alla luce dei fatti descritti, il Collegio ritiene, in conclusione, che tale comunicazione, non interessando fatti che l'Amministrazione ha dimostrato essere rilevanti, non fosse dovuta e, pertanto, che la relativa omissione non potesse costituire il presupposto per applicare la sanzione del rimprovero.

VII. Tanto premesso, il ricorso va accolto con conseguente annullamento della sanzione impugnata, assorbite le ulteriori censure dedotte.

VIII. Le spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l'Amministrazione soccombente alle spese e competenze di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012

S 25/2 - 23 S/2 Cassazione: danni psichiatrici per nonnismo, ministero paghi

L'Appello aveva dichiarato nel 2008, riformando il giudizio di primo grado, la responsabilità del ministero per aver "agevolato o aggravato, a titoli di concausa, l'insorgere nell'uomo della malattia mentale", tanto che poi ne è stato dichiarato il congedo illimitato. Già nel 1994, era stato dichiarato "soggetto rivedibile" con "personalità fragile ed insicura", nonostante questo in seguito a due successive visite era stato dichiarato idoneo. Il giudice d'Appello aveva ritenuto che sia i dipendenti della pubblica amministrazione che avevano visitato il giovane e sia quelli che lo avevano tenuto alle loro dipendenze durante il mese di leva militare, avessero contribuito - aggravando una patologia di cui era portatore - all'insorgere di episodi conclamati di disturbo mentale. Una tesi convalidata dalla Cassazione: con "congruo e corretto apprezzamento delle risultanze di causa", si legge nella sentenza depositata oggi, "la Corte territoriale ha affermato che, almeno sotto il profilo dell'aggravamento di una patologia di cui purtroppo il giovane era portatore, il comportamento dei dipendenti della PA" ha "contribuito all'insorgere degli episodi ormai conclamati di disturbo mentale con paranoie e manie di persecuzione". Proprio la "debolezza e la ritenuta 'rivedibilità' del soggetto - si legge nella sentenza - avevano giustificato l'ampliamento degli accertamenti e tale situazione, lungi dall'essere interruttiva del nesso causale, relativo all'aggravamento della patologia, non è neanche in contraddizione con la circostanza che un periodo effettivo di leva di poco superiore ad un mese si sia rivelato sufficiente ad aggravare la patologia stessa ed a determinare la riforma del soggetto".

S 25/3 - Cassazione, non è mobbing il mero "svuotamento delle mansioni" del dipendente

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7985 del 2 aprile 2013, ha affermato che il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo. Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto da un dipendente comunale avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile di sezione con conseguente sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato e condanna di controparte al risarcimento dei danni. In particolare i giudici di legittimità, confermando la sentenza del giudice d'appello, hanno affermato che "non vi è contraddittorietà della motivazione in quanto il ricorrente non tiene conto che secondo la Corte del merito il mobbing presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo.

E proprio con riferimento a tale ricostruzione del mobbing ritiene che manca nel ricorso di primo grado qualsiasi allegazione di tal genere e che, pertanto, la relativa domanda - rectius causa petendi - è nuova. In altri termini per la Corte del merito non è sufficiente la prospettazione di un mero "svuotamento delle mansioni", occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata all'emarginazione del dipendente." In merito poi alla richiesta del dipendente di riconoscere la violazione dell'art. 437, secondo comma cpc, la Corte di Cassazione precisa che "oltre alla considerazione che il petitum - rappresentato nella specie dalla richiesta di un ordine di cessazione della con-

dotta mobizzante - è del tutto nuovo come sottolineato dalla Corte del merito, vi è il rilievo che trattandosi d'interpretazione della domanda che implica un accertamento di fatto, il ricorrente per correttamente investire questa Corte della questione di cui trattasi avrebbe dovuto denunciare l'erronea interpretazione della domanda e non la sola violazione dell'art. 437, secondo comma cpc.

S 25/4 - Cassazione : fingersi agente per derubare non è truffa ma rapina

Nei processi di primo e secondo grado (Tribunale di Savona, sentenza del 1/10/2008 e Corte d'appello di Genova, sentenza del 7/12/2011) l'imputato era stato giudicato colpevole di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Sentenza a cui si era opposto, facendo ricorso in Cassazione. Motivo principale del ricorso era proprio la natura stessa del proprio crimine, che secondo l'imputato era stata ingiustamente aggravata, passando dall'essere un semplice tentativo di truffa ad uno di rapina. Un cavillo "legalese" che avrebbe causato un'erronea qualificazione giuridica del fatto, e che avrebbe però aggravato, e non di poco, il crimine commesso. Per la sua difesa la "Corte avrebbe omesso di accertare la direzione finalistica dell'azione tenuta dal ricorrente non avendo considerato che la minaccia di perquisizione rivolta ai coniugi era fisiologica alla riuscita del piano. Ma poi, in concreto, nessuna violenza era stata esercitata, sicché l'affermazione della Corte - secondo la quale l'imputato non avrebbe esitato ad usare violenza o minaccia per conseguire il possesso dei beni - non trovava alcun valido suffragio negli atti né a corroborarla giovava la considerazione che il ricorrente paventò al signor M. e alla di lui moglie di procedere a perquisizione se non avessero esibito i gioielli. Questo com-

portamento, al più, avrebbe potuto configurare, in caso di effettiva coartazione della vittima, il diverso reato di estorsione ma non quello di tentata rapina."

I giudici della Seconda sezione penale della Suprema Corte, con sentenza 11090/2013, hanno però rigettato il ricorso, ritenendo che "il fatto fosse stato esattamente configurato come una rapina impropria osservando che proprio la presenza delle persone offese e la loro sorveglianza sui beni, richiamata dall'appellante, dimostra che ben difficilmente l'imputato sarebbe riuscito, soprattutto per quanto riguarda i preziosi, a sottrarli con l'inganno; cosicché egli, all'occorrenza, avrebbe fatto ricorso alle condotte tipiche del reato di rapina per ottenere il proprio scopo." La consegna dei gioielli non avvenne a "mezzo di una condotta decettiva ma con una vera e propria minaccia tant'è che il M. telefonò ai C.C., cosa che, invece, non aveva fatto quando gli era stato chiesto di consegnare le banconote".

S 25/5 - Cassazione: no al reato di sostituzione di persona nel caso di utilizzo improprio del contrassegno invalidi

La semplice esposizione del contrassegno di invalidità intestato ad altro soggetto non integra secondo la Cassazione (sentenza 25 marzo 2013,

n.14039) il reato di sostituzione di persona (articolo 494 del codice penale), se non suffragato da dichiarazioni atte a trarre in inganno. Infatti, precisa la Corte, il fatto costitutivo del delitto di sostituzione di persona consisterebbe nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisca effetti giuridici, nel caso di specie l'imputato avrebbe subito ammesso che il permesso esposto non era suo consegnandolo agli agenti.

Sull'utilizzo improprio la Suprema Corte già si era espressa nel 2011 con sentenza n. 24454 in questo particolare caso i giudici hanno stabilito che il permesso arancione indica semplicemente che il veicolo è al servizio di una persona invalida, e pertanto la semplice collocazione dello stesso sul mezzo non configura il reato di sostituzione di persona. Ne deriva la sola applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 188 del codice della strada. Gli ermellini con la sentenza di cui sopra hanno anche precisato non sussistere il reato di truffa in quanto manca, come requisito implicito del reato, "l'atto di disposizione patrimoniale che costituisce l'elemento intermedio derivante dall'errore e che è causa dell'ingiusto profitto con altrui danno".

